## Riferimenti normativi

La **Costituzione della Repubblica Italiana** dedica un intero articolo, il numero 33, all'*interesse pubblico* in materia di istruzione, istituzioni educative, e ruolo degli Esami di Stato:

## Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Inoltre nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio a cui viene attribuito valore legale è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica o accademica nell'esercizio di una funzione pubblica. Esso riproduce gli estremi di un atto pubblico compiuto da un pubblico ufficiale o da una commissione d'esame, investita della medesima funzione, che dispone il conferimento del titolo al candidato; pertanto si tratta di un atto di fede privilegiata ai sensi degli artt.2699 e 2700 del Codice civile. Per potersi dare la potestà prima menzionata, tale autorità in parola deve essere un'amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato legalmente riconosciuto dal Ministero competente, mentre il titolo di studio deve riferirsi ad un corso previsto da un apposito regolamento didattico conforme a schemi nazionali definiti da specifiche leggi e norme ministeriali (o anche leggi regionali per i settori formativi di loro competenza). A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.

Dal punto di vista dell'efficacia giuridica, il possesso di un titolo di studio con valore legale è (per definizione) una condizione necessaria, in base a specifiche norme dell'ordinamento, per:

- il proseguimento degli studi nel sistema scolastico o accademico nazionale
- l'ammissione ad esami di Stato finalizzati all'iscrizione ad albi, collegi ed ordini professionali per l'esercizio di professioni che tutelano fondamentali interessi pubblici (dalla salute alla conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale, ad esempio), come peraltro previsto dal quinto comma dell'art.33 Cost.
- la partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione e l'inquadramento in precisi profili funzionali lavorativi

Infine, i titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia, se non a seguito di una dichiarazione di riconoscimento o di equipollenza, che può essere concessa in base a criteri e procedure sancite da accordi e trattati internazionali e definiti in apposite leggi nazionali di recepimento.